

Causa T-306/00

Conserve Italia Soc. coop. a r.l. contro Commissione delle Comunità europee

«Agricoltura — FEAOG — Riduzione di un contributo finanziario —
Motivazione — Errore di valutazione dei fatti — Principio di proporzionalità»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003 II-5709

Massime della sentenza

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione che comporta conseguenze gravi per il beneficiario di un contributo comunitario*
(Art. 253 CE)
2. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Principio fondamentale — Portata*

3. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Riduzione di un contributo del FEAOG a causa di irregolarità — Presupposti — Rispetto del principio di proporzionalità*

[Art. 5, terzo comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, art. 24]

4. *Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Lavori oggetto di un contributo finanziato dal FEAOG — Impossibilità di avviare i detti lavori prima che la Commissione abbia ricevuto la domanda — Carattere fondamentale — Avvio dei lavori qualche giorno prima della data di ricevimento — Soppressione o riduzione ipso iure del contributo — Insussistenza*

1. In forza dell'art. 253 CE, la motivazione di un atto deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto contestato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La portata dell'obbligo di motivazione si valuta in relazione al suo contesto. Peraltro, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto controverso. A questo proposito, la motivazione di una decisione che comporta conseguenze gravi per il beneficiario di un contributo comunitario deve far apparire chiaramente i motivi che giustificano il provvedimento adottato contro di lui dall'amministrazione.

sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista.

(v. punto 107)

(v. punti 37-38)

2. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa

3. L'art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, autorizza la Commissione a ridurre il contributo comunitario con-

cesso a un beneficiario quando la realizzazione di un'azione o di una misura sembri giustificare solo una parte del contributo finanziario assegnato, se l'esame appropriato del caso conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che incida sulla natura o sulle condizioni di attuazione dell'azione.

della domanda di contributo da parte della stessa istituzione, bensì l'importo totale di tutte le installazioni iniziate dopo tale data e in cui si inseriscono tali lavori preparatori, essa viola manifestamente il principio di proporzionalità in quanto tale metodo non tiene debitamente conto del rapporto tra la gravità nonché l'ammontare dell'infrazione commessa dal beneficiario e la riduzione adottata.

Qualora, in virtù del suo potere discrezionale, la Commissione scelga, in una decisione recante riduzione del contributo del FEOG, di ridurre il contributo e non di sopprimerlo, essa non può successivamente far valere la possibilità di soppressione prevista in particolare dalle note esplicative relative alle domande di contributo del FEOG per giustificare la detta decisione. Infatti, la circostanza che il detto regolamento n. 4253/88 consenta alla Commissione di sopprimere il contributo in determinati casi non l'autorizza, quando decida di ridurlo, a effettuare tale riduzione senza rispettare il principio di proporzionalità sancito dal terzo comma dell'art. 5 CE, che impone che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

(v. punti 127, 129, 135-136, 148)

4. Nell'ambito di interventi strutturali finanziati dal FEOG, il principio secondo il quale i lavori oggetto di un contributo non possono iniziare prima che la Commissione abbia ricevuto la domanda ha carattere fondamentale e ha la logica finalità di consentire all'autorità nazionale competente di poter verificare che la detta domanda sia del tutto conforme alla finalità del sistema istituito, per quanto riguarda in particolare il fatto che i lavori per i quali si chiede il finanziamento non siano già stati effettuati dal richiedente.

In proposito, qualora la Commissione adotti un metodo di calcolo della riduzione consistente nel ridurre non gli importi dei lavori preparatori iniziati prima della data di ricevimento

Sono le autorità nazionali a presentare il progetto di contributo alla Commis-

sione e, dunque, la Commissione riceve la domanda a una data che il richiedente ignora, potendo trascorrere un lasso di tempo indeterminato tra la data di ricevimento del progetto da parte della Commissione e il momento in cui essa notifica al richiedente tale ricevimento. Orbene, una situazione del genere può mettere il richiedente in una posizione sfavorevole. Infatti, da un lato, se il richiedente decide di iniziare i lavori prima di tale notifica, si assume il rischio di vedersi soppresso il contributo a causa dell'inizio anticipato dei lavori ove la data di ricezione notificatagli sia posteriore a tale inizio. Dall'altro, il richiedente, qualora decida di aspettare la detta notifica paralizzando i lavori previsti, può andare incontro a difficoltà in relazione agli impegni assunti con i fornitori e all'avvio del progetto se trascorre un lasso di tempo troppo lungo tra la data di ricevimento e la relativa notifica.

Quindi, dal momento che il sistema stabilito dal FEAOG autorizza il richiedente a iniziare i lavori dopo che la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo e prima della data di concessione del medesimo, ma non gli garantisce la notifica entro un termine ragionevole dalla data di ricevimento da parte della Commissione, occorre considerare che il fatto di iniziare i lavori qualche giorno prima di tale data, ove manchi una volontà fraudolenta da parte del richiedente e una volta che le autorità nazionali abbiano verificato la conformità della domanda alla finalità del sistema, non può automaticamente comportare la soppressione o la riduzione del contributo, poiché l'esercizio di tale facoltà deve implicare una valutazione coscienziosa delle dette circostanze da parte della Commissione.

(v. punti 144-146)